

Ministero della Cultura

Parco Archeologico di Pompei

Contratto di appalto per la fornitura degli arredi per gli edifici demaniali di San Paolino in Pompei e presso Villa San Marco in Castellammare di Stabia.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 9276467EB9.

tra

il Parco Archeologico di Pompei, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Gabriel Johannes Zuchriegel, nato a Weingarten (Germania), il 24/06/1981, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore Generale, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Pompei, Via Plinio n. 26, (nel seguito, per brevità, anche "Amministrazione")

e

La società Fratelli Gionchetti Matelica s.r.l., con sede legale in Matelica (MC), Via Marco Polo n. 2 (partita I.V.A. 00082980434), in persona del Presidente C.D.A. e legale rappresentante Andrea Di Mattia, nato a Roma il 22/01/1981, (nel seguito, per brevità, anche "Appaltatore");

PREMESSO

- Che è stato pubblicato il bando istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito "SDAPA") per la fornitura di arredi, indetto da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 55, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Parco Archeologico di Pompei, con determina n. 71 del 4 luglio 2022, ha autorizzato l'indizione di un appalto specifico nell'ambito del suddetto SDAPA, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della

fornitura degli arredi per gli edifici demaniali di San Paolino in Pompei e presso Villa

San Marco in Castellammare di Stabia;

- che, a tal fine, la lettera d'invito è stata inviata a tutti gli operatori economici ammessi alle categorie merceologiche oggetto dell'appalto specifico in data 7 luglio 2022;

- che l'Appaltatore è risultato primo classificato nell'appalto specifico di cui *infra*;

- che l'appalto specifico è stato aggiudicato con Decreto n. 266 del 25 novembre 2022, previa verifica della proposta di aggiudicazione;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art.

103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2658755 del 20.01.2023 e la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. per un massimale di 3.000.000,00;

- che la spesa relativa al presente appalto è finanziata con risorse dell'Amministrazione impegnate sul pertinente capitolo di bilancio 2.1.2.030;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

• Tutta la documentazione elaborata e pubblicata da CONSIP S.p.A. per

l'istituzione del SDAPA per la fornitura di Arredi, con particolare riferimento all'Allegato 1 – Capitolato Tecnico;

• Il Capitolato d'oneri allegato alla lettera d'invito per la partecipazione all'appalto specifico (di seguito "*Capitolato d'oneri*");

• Il Capitolato Tecnico generato dal Sistema, relativo all'appalto specifico per l'affidamento della fornitura di arredi per la fornitura degli arredi per gli edifici demaniali di San Paolino in Pompei e presso Villa San Marco in Castellammare di Stabia (di seguito "*Capitolato tecnico*");

• Il Capitolato Tecnico Arredi della Stazione Appaltante, contenente le specifiche tecniche integrative dell'Amministrazione rispetto al Capitolato Tecnico generato dal Sistema (di seguito "*Capitolato tecnico della Stazione Appaltante*");

• Le Planimetrie degli edifici ove devono essere collocati gli arredi oggetto della fornitura;

• La Documentazione amministrativa, l'Offerta economica e l'Offerta tecnica prodotte in sede di gara dall'Appaltatore;

Tutti i sopra citati documenti vincolano all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per la fornitura degli arredi per gli edifici demaniali di San Paolino in Pompei e presso Villa San Marco in Castellammare di Stabia, da eseguirsi con le modalità ed alle condizioni tutte stabilite

nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

L'appalto ha a oggetto la fornitura, il trasporto e il montaggio di arredi vari destinati alla Biblioteca e alle foresterie ubicate nei suddetti immobili, ivi compresi tutti gli oneri diretti e indiretti per dare la fornitura completamente finita, funzionale e adatta allo scopo alla quale è destinata, nonché la dismissione degli arredi presenti nell'edificio di San Paolino come specificato in dettaglio nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante. Gli arredi da fornire devono possedere le caratteristiche merceologiche e tecniche specificate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante

Art. 3 – Termini di consegna, trasporto e montaggio

Gli arredi dovranno essere consegnati e posti in opera nei locali indicati dall'Amministrazione presso le sedi di Pompei e Castellammare di Stabia.

La consegna dovrà avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con l'Amministrazione, con mezzi adeguati alle necessità e ai prodotti in consegna.

All'atto delle operazioni di consegna e montaggio sarà presente il competente personale tecnico dell'Appaltante.

La fornitura comprende il servizio di fissaggio a muro, ove necessario.

I prodotti dovranno essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive. Gli imballaggi dovranno essere realizzati con materiali riciclati o materiali ricavati da risorse rinnovabili. Al termine delle operazioni di montaggio, tutti gli imballaggi dovranno essere allontanati dal cantiere e smaltiti a cura dell'Appaltatore.

Gli arredi dovranno essere forniti in ottime condizioni. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sino alla definitiva consegna.

L'Appaltatore sarà tenuto ad accompagnare ciascun prodotto con una scheda

tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, nonché le istruzioni, in lingua italiana, di installazione o montaggio, contenenti gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari, finalizzate a consentire eventuali successive riconfigurazioni dei prodotti forniti in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

Il materiale dovrà essere fornito e posto in opera per la verifica di conformità di cui all'Art. 6.2 del presente Contratto **entro trentacinque giorni solari e consecutivi** a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del Verbale di consegna della fornitura di cui all'Art. 1 del presente Contratto.

All'atto della consegna, l'Appaltatore deve presentare per la sottoscrizione all'incaricato alla ricezione dei materiali dell'Amministrazione, il documento di trasporto (accompagnato da regolare B.A.M.- Bolla Accompagnamento Merci/Documento Di Trasporto). Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il responsabile del ritiro delle forniture dell'Amministrazione dovrà apporre su tutte le copie del documento di trasporto la dicitura "accettazione con riserva" facendola sottoscrivere al vettore;

Gli arredi accettati, si intenderanno contestualmente consegnati, mentre gli arredi eventualmente rifiutati, saranno sostituiti a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità indicate all'Art. 6.1 del presente Contratto.

Art. 4 – Modifica del contratto - Integrazione della fornitura

Nel caso in cui, per motivi dovuti a variazione nella distribuzione degli spazi, si rendesse necessario integrare la fornitura con ulteriori arredi, l'Amministrazione si riserva di richiedere, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo

complessivo, gli elementi integrativi che, ove non diversamente specificato, dovranno

essere forniti con le medesime modalità previste dal presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si rendesse necessario in corso di esecuzione, la Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'aumento delle prestazioni alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Art. 5 – Garanzia dei prodotti

L'Appaltatore garantisce il materiale in fornitura per un periodo di almeno **dieci anni** dalla data di redazione con esito positivo della verifica di conformità della fornitura, risultante dal *Certificato di verifica di conformità* di cui all'Art. 6.2 del presente Contratto.

La garanzia "di base" consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose.

Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione dovrà comunicare all'Appaltatore, con le modalità stabilite nell'Art. 23 del presente Contratto, i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di **novanta giorni** naturali e consecutivi della constatazione dei difetti stessi. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla

rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti e/o dei prodotti difettosi entro i termini stabiliti entro **trenta giorni** solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente. Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura esse siano, sono a totale carico dell'Appaltatore. Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere nuovamente sottoposto a regolare verifica di conformità. Ove l'Appaltatore non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti risultate difettose durante il periodo di garanzia e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione saranno applicate le relative penali di cui all'Art. 19.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio di ciascuno dei prodotti forniti per **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del *Certificato di verifica di conformità* di cui all'Art. 6.2.

Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura

6.1 Verifiche alla consegna e in corso di esecuzione

All'atto della consegna della fornitura, l'Appaltante effettuerà la verifica dei prodotti al fine di riscontrare le quantità consegnate e le caratteristiche minime. Qualora all'atto della consegna siano verificate incongruenze, non conformità o difetti costruttivi, l'Appaltatore sarà tenuto a ritirare immediatamente il prodotto non conforme e provvedere, a propria cura e spese, alla sua sostituzione entro **quindici giorni** solari e consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente.

Qualora siano riscontrate incongruenze e/o non conformità nei prodotti consegnati in un momento successivo alla consegna, l'Amministrazione segnalerà con tempestività l'accaduto all'Appaltatore, con contestuale richiesta di sostituzione; l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere al ritiro e alla sostituzione a propria cura e

spese, nei medesimi termini sopra indicati.

6.2 Verifiche a conclusione della posa in opera – Certificato di verifica di conformità

La fornitura si considererà regolarmente eseguita solo quando tutti i prodotti previsti dal Capitolato tecnico e dal Capitolato tecnico della Stazione Appaltante saranno pronti per essere sottoposti alla verifica di conformità. Entro sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni così definita, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione provvederà a redigere il *Certificato di verifica di conformità*.

Il *Certificato di verifica di conformità* riporterà l'esito conclusivo della verifica dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini qualitativi e quantitativi prescritti dal Capitolato tecnico e dal Capitolato tecnico della Stazione Appaltante o dagli altri documenti elencati all'Art. 1 del presente Contratto, eventuali osservazioni e annotazioni dell'avvenuta contestazione delle penali di cui all'Art. 19 del presente Contratto, nonché l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura, con la quantificazione dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle risultanze delle verifiche.

6.3 Verifiche a conclusione del periodo di garanzia – Certificato di conformità finale

A conclusione del periodo di garanzia dei prodotti di cui all'Art. 5 del presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all'emissione del *Certificato di conformità finale*, a seguito del quale l'Appaltante procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

Art. 7 – Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo per le attività descritte nel presente Contratto ammonta a €

283.767,97 oltre I.V.A., e sarà erogato con le modalità e nei termini statuiti all'Art. 8

del presente Contratto.

Il corrispettivo deve intendersi remunerativo della fornitura, del trasporto e del montaggio degli arredi, nonché di tutti gli oneri diretti e indiretti per dare la fornitura completamente finita, funzionale e adatta allo scopo alla quale è destinata, nonché dello smontaggio e successivo smaltimento del mobilio da dismettere, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'Art. 1 del presente Contratto.

Eventuali forniture integrative richieste nei casi e con le modalità di cui all'Art. 4 saranno remunerate tenendo conto dei prezzi indicati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 8 – Fatturazione

Il pagamento del corrispettivo di cui all'Art. 7 del presente Contratto, e di eventuali importi integrativi nei casi di cui all'Art. 4, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, avverrà a seguito dell'emissione del *Certificato di verifica di conformità*, che conterrà l'autorizzazione all'Appaltatore a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con le modalità riportate nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a: "Parco Archeologico di Pompei, Via Plinio 26, 80045 Pompei (Na) C.F. 90083400631" e vi dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Codice IPA: KTF 671

Codice CIG: 9276467EB9

Eventuali fatture emesse dall'Appaltatore in assenza della relativa autorizzazione saranno a questi restituite.

Il pagamento della fattura da parte dell'Amministrazione è, in ogni caso, subordinato

alla verifica del permanere in capo all'Appaltatore dell'assenza di motivi di esclusione

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'assenza di inadempienze contributive

risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2

del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266

- e di inadempienze fiscali – risultanti dalle verifiche di cui al combinato disposto

dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del D.M 18 gennaio 2008, n.

40. Pertanto, in relazione alla fattura, l'Amministrazione effettuerà i controlli ed

applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Amministrazione pagherà la fattura entro

trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della stessa, ai sensi

dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, mediante bonifico bancario in favore

dell'Appaltatore sul conto corrente bancario da questi comunicato ai sensi e per gli

effetti dell'Art. 9 del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dall'art. 1,

comma 629 lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – all'Appaltatore sarà

corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore

aggiunto sarà versata direttamente all'Erario (cd. split payment).

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore

assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge

stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere

registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la

Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse

pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste

dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Amministrazione i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Istituto bancario: BPER BANCA – AGENZIA MATELICA

C/C IBAN : IT90P0538768950000042959285

Soggetti delegati ad operare sul conto corrente:

Andrea Di Mattia (Roma il 22/01/1981 - CF DMTNDR81A22H501O),

Claudio Mercorelli (Castelraimondo (MC) il 16/10/1957 – CF MRCCLD57R16C251B).

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Amministrazione procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente Contratto.

L'Appaltante verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli subappalti o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti

ad informare immediatamente l'Amministrazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della Provincia di Napoli.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 10 – Responsabile dell'appalto

Al fine di consentire la regolare esecuzione contrattuale, all'atto della sottoscrizione

del presente contratto l'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del Responsabile

della fornitura, che funga da referente nei confronti dell'Amministrazione per le

comunicazioni e gli aspetti logistici e amministrativi relativi all'appalto e, più in

generale, che possa rappresentare l'Appaltatore a ogni effetto.

Le informazioni e gli eventuali disservizi e inadempienze comunicate al Responsabile

della fornitura si intendono come direttamente rappresentate all'Appaltatore stesso.

Art. 11 – Divieto di cessione contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto

all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità

della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente

articolo, l'Amministrazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo

restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20 del presente

Contratto.

Art. 12 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di

subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del

suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Appaltante potrà risolvere di diritto il

Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 20

del presente Contratto.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 13 – Garanzia definitiva

Come prescritto dal paragrafo 27.1 del Capitolato d'oneri, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante Polizza fidejussoria n. 2023/50/2658755 del 20.01.2023 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. per l'importo di euro 15.574,00.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo a pieno adempimento di tutti gli oneri contrattuali, e, pertanto, solo a conclusione del periodo di garanzia quinquennale dei prodotti di cui all'Art. 5, e a seguito dell'emissione del *Certificato di conformità finale* di cui all'Art. 6.3.

Fermo restando quanto sopra detto, per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Copertura assicurativa

Come prescritto dal paragrafo 27.2 del Capitolato d'oneri, l'Appaltatore, ha presentato la garanzia dai rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione ai danni da incendio, e da responsabilità civile verso operai (R.C.O.), con il massimale pari a € 3.000.000,00 per sinistro, per mezzo della polizza n. 2019/03/2353459, stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. con scadenza 31.12.2023.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 15 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca

l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Amministrazione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Per quanto riguarda oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore, si rimanda integralmente al Capitolato tecnico e al Capitolato tecnico della Stazione Appaltante.

Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, di ogni altra normativa cui il Capitolato tecnico, il Capitolato tecnico della Stazione Appaltante e il Capitolato d'oneri facciano, anche implicitamente, riferimento.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Amministrazione, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal già menzionato Codice di comportamento, l'Amministrazione procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente

Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'Art. 20

del presente Contratto.

Art. 18 – Obbligo di riservatezza

Con riferimento ai dati dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti dei quali l'Appaltatore venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore stesso si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 19 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni e inadempienze che determinino una non corretta effettuazione della fornitura, l'Amministrazione potrà applicare le penali nei termini di seguito indicati:

a) *Ritardo rispetto al termine stabilito per la esecuzione della fornitura di cui all'articolo 3 del presente Contratto:* sarà applicata una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo. l'Appaltante Committente applicherà all'Appaltatore una penale Resta convenuto che l'Appaltatore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico della Stazione Appaltante.

b) *Ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione di articoli difettosi alla consegna o in corso di esecuzione:* sarà applicata una penale dello 0,1%, da calcolarsi sul valore dei materiali ai quali l'inadempienza si riferisce, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 6.1;

c) *Ritardo rispetto al termine stabilito per la rimessa in efficienza o reintegrazione di*

parti e/o prodotti difettosi durante il periodo di garanzia dei prodotti: sarà applicata

una penale dello 0,1%, da calcolarsi sul valore dei materiali ai quali l'inadempienza si riferisce, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'Art. 5;

L'Amministrazione procederà alla contestazione di eventuali inadempienze che diano luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il Responsabile Unico del procedimento può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul *Certificato di verifica di conformità*, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà detratto dal corrispettivo contrattuale.

Nel caso di cui alla lettera c), la segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul *Certificato di conformità finale*, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato, e il relativo importo sarà incamerato attraverso escussione della cauzione definitiva di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

In tutti i casi in cui non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Amministrazione procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

Qualora gli importi complessivi delle penali eccedano il limite del 10% rispetto

all'importo complessivo del corrispettivo contrattuale, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'Art. 20 del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'Art. 22 del presente Contratto. In tal caso, non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto da parte dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

A giustificazione dei ritardi nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedono, per conto dell'Amministrazione, ad altri lavori, servizi o forniture, se lo stesso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione stessa, tramite il Responsabile Unico del procedimento, il ritardo a queste Imprese ascrivibile, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'Art. 9, dall'Art. 11, dall'Art. 12, dall'Art. 17, dall'Art. 19 del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Amministrazione notifichi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente Art. 13 del presente Contratto; rimane, in ogni caso, salvo ed

impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a richiedere il pagamento delle penali

eventualmente maturate ai sensi dell'Art. 19 del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 21 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Art. 22 – Affidamento a terzi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 per i casi ivi disciplinati, in caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 20 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 21 del presente Contratto, l'Amministrazione ha il diritto di far eseguire la fornitura, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso.

Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 23 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Amministrazione considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 24 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Torre Annunziata.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di proporre e, di comune accordo, apportare, nel corso del rapporto contrattuale, ogni miglioramento alle modalità di esecuzione della fornitura che si renda utile ed opportuno in conseguenza di variazioni delle norme interne dell'Amministrazione e dell'assetto organizzativo della stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà in forma scritta, anche a mezzo

PEC.

Art. 26 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Amministrazione, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Per il Parco Archeologico di Pompei

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchtriegel



Per la Società Fratelli Gionchetti Matelica srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Andrea Di Mattia

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile

L'Appaltatore dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del

presente contratto: Art. 3 – Termini di consegna, trasporto e montaggio, Art. 4 –

Integrazione della fornitura, Art. 5 – Garanzia dei prodotti, Art. 8 – Fatturazione, Art. 9

– Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 12 – Divieto di

subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 17 – Osservanza delle leggi e dei

regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 19 – Inadempimenti e penali –

Clausola risolutiva espressa, Art. 20 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art.

21 – Recesso, Art. 22 – Affidamento a terzi, Art. 24 – Risoluzione delle controversie,

Art. 25 – Norme sopravvenute, Art. 26 – Spese.

Per la Società Fratelli Gionchetti Matelica srl

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Andrea Di Mattia